



COMUNE DI MEZZANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**DISCIPLINARE TECNICO
PER LA CONCESSIONE IN USO
DEL PASCOLO DI MALGA GRUGOLA**

Mezzano, marzo 2026

DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE DEL PASCOLO DI MALGA GRUGOLA IN CC. MEZZANO (TN) – DISTRETTO FORESTALE DI PRIMIERO – STAGIONI PASCOLIVE 2026 – 2027

**TITOLO I
ASPETTI GENERALI**

Art.1 Oggetto

Il presente **Disciplinare tecnico** fa parte integrante e sostanziale - ai sensi dell'art. 25, comma 4 bis della L.P. 28 marzo 2003, n. 4 – dell'atto di concessione in uso del pascolo di malga Grugola di proprietà del Comune di Mezzano (TN).

Per tali stagioni d'alpeggio i fabbricati sono interessati da lavori di risanamento, quindi non fruibili.

Art. 2 Descrizione dei pascoli

- SUPERFICIE TOTALE: 86,7 ha
- SUPERFICIE PASCOLABILE NETTA*: 35,27 ha

*secondo lo schedario dei pascoli

La superficie pascolabile è contraddistinta dalle seguenti particelle fondiarie:

PROG.	COMUNE CATASTALE	TIPO PARTICELLA	NUMERO PARTICELLA	QUALITA'	SUPERFICIE CATASTALE (MQ)
1	MEZZANO	p.f.	2580	PASCOLO	83583,1410
2	MEZZANO	p.f.	2560//1	PASCOLO	47760000,339

I diritti e le servitù sono quelli risultanti dal Libro Fondiario e quelli finora praticati.

Art. 3 Durata della monticazione

Il periodo di monticazione, è fissato dal **1° giugno** fino al **30 settembre**, quando le condizioni di vegetazione sono idonee e con il rispetto dalla normativa provinciale, nazionale e comunitaria vigente in materia;

Eventuali anticipi, ritardi o proroghe del periodo di monticazione dovranno essere preventivamente autorizzati dalla proprietà e dal Servizio Foreste della P.A.T., tenuto conto delle condizioni stagionali, dell'andamento climatico e dello stato del cotico.

Art. 4 Determinazione del carico

Il carico ottimale di bestiame, espresso in UBA (Unità Bovine Adulte), è definito all'interno del piano di gestione forestale aziendale del Comune di Mezzano.

Il valore di carico ottimale è di 24 UBA

Il computo delle UBA è come di seguito determinabile:

Tipologia del capo di bestiame (n. = 1)	Numero corrispondente di UBA (Unità Bovine Adulte)
Vacche in lattazione e altri bovini di oltre 2 anni	1 UBA
Bovini da 6 mesi a 2 anni	0,6 UBA
Bovini sotto i 6 mesi	0,4 UBA
Equini di oltre 6 mesi	1 UBA
Asini oltre i 6 mesi	0,5 UBA
Ovini	0,15 UBA
Caprini	0,15 UBA

L'età del bestiame per il calcolo delle unità bovine adulte è accertata all'inizio del periodo di pascolamento. Il passaggio tra fasce d'età per il calcolo delle UBA durante il periodo di monticazione, non ha effetti ai fini del superamento del limite massimo di UBA monticabili.

Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario si impegna a monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in termini di UBA in più o in meno del 10%. Tale tolleranza è evidenziata nel verbale di consegna e/o di carico.

La proprietà si riserva di controllare il rispetto del carico avvalendosi del responsabile nominato ai sensi dell'art.19 del presente disciplinare.

Nel caso in cui la malga non sia monticata il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e l'Amministrazione comunale potrà trattenere l'intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo.

Art. 5 Limitazioni alle categorie di animali monticati

In relazione al bestiame alpeggiato, la malga è utilizzata principalmente per il pascolo di bovini. Le limitazioni alle categorie di animali monticati sono conseguentemente le seguenti:

- non è permessa la presenza di capi equini se non di animali di piccola taglia o asini. Il carico di tale categoria deve essere concordato previamente con l'Ente proprietario e nella percentuale massima del 2% con riferimento al carico ottimale della malga;

Il concessionario è vincolato al rispetto dei limiti percentuali inferiori eventualmente indicati in sede di presentazione dell'offerta.

Art. 6 Condizioni igienico – sanitarie

Il concessionario si impegna a rispettare l'obbligo di non accettare in malga animali sprovvisti dei richiesti certificati di sanità e vaccinazione ed attenersi ad ogni altra norma o prescrizione dell'autorità veterinaria.

Il concessionario si impegna a uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti che regolano l'attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare:

- si impegna a far pervenire all'Autorità sanitaria competente prima della monticazione l'idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffuse indicate dalla stessa Autorità;
- si impegna a non caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza;
- nel caso di sospetto di malattie contagiose in malga, il concessionario si impegna a denunciare immediatamente il fatto all'Autorità sanitaria e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dalla stessa;

Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso la proprietà nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive.

Nel caso il latte prodotto sia trasformato in alpeggio, la lavorazione deve avvenire nel rispetto della Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1414 del 08/06/2001 avente per oggetto "Direttiva per la messa a norma delle "casere" annesse alle malghe e adibite alla trasformazione del latte prodotto" ed in particolare in conformità alle linee di indirizzo per l'applicazione dell'autocontrollo in alpeggio di cui all'allegato C della medesima deliberazione.

Art. 7 Manutenzioni ordinarie (Interventi di conservazione)

Gli interventi manutentori ordinari della viabilità interna alla malga nello stato di conservazione in cui sono stati consegnati, e secondo la rispettiva destinazione. Al concessionario competono pure i lavori ordinari di conservazione e di miglioramento dei pascoli, la cui tipologia e quantità sono indicate nel verbale di consegna dell'alpeggio.

L'Ente concedente, tramite il responsabile di cui all'art.19, ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche per constatare l'ottimale manutenzione

Art. 8 Migliorie (Interventi di miglioramento)

La proprietà ha facoltà, anche durante il periodo dell'affitto, di eseguire opere di miglioramento senza che il concessionario possa opporsi.

Le migliorie da eseguire da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla proprietà che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, salvo quanto diversamente e preventivamente concordato tra le parti.

Per le migliorie realizzate senza autorizzazione durante il periodo d'affitto, il conduttore a semplice richiesta della proprietà, se lo riterrà opportuno, avrà l'obbligo della remissione in pristino a proprie spese.

Art. 9 Oneri generali a carico del concessionario

Durante la gestione della malga, il concessionario si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali dell'Ente proprietario.

Il concessionario o i propri soci dovranno inoltre essere provvisti di tutte le licenze e permessi previsti dalle vigenti disposizioni di legge per lo svolgimento delle attività contemplate dal contratto e dal presente disciplinare.

Nello svolgimento delle attività d'alpeggio il concessionario si impegna ad applicare tutte le normative antinfortunistiche (D. Lgs 81/2008 e seguenti), previdenziali, assistenziali ed assicurative vigenti.

Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme del presente disciplinare, pertanto le relative sanzioni previste verranno applicate allo stesso.

Qualunque danno o rottura, la cui riparazione non compete al concessionario, va segnalata immediatamente in forma scritta alla proprietà affinché intervenga.

Durante il periodo di concessione, il conduttore è ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente comunicati ed indicati eventualmente i responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.

Qualora si verificassero situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario si impegna ad avvisare immediatamente la proprietà ed i competenti organi comunali, adottando, nel contempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti.

Art. 10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga

Nella conduzione della malga il concessionario si impegna ad osservare quanto segue:

- a) il bestiame monticato va registrato nell'apposito "registro di monticazione";
- b) i cani, in numero strettamente necessario per la conduzione della mandria, possono essere condotti in malga solo se in regola con le norme sanitarie. L'utilizzo degli stessi è limitato al raduno del bestiame, fatto salvo il rispetto della norma venatoria. Essi vanno sempre custoditi;
 - in conformità alle disposizioni del Codice civile ed alle consuetudini locali, il concessionario si impegna a effettuare la manutenzione ordinaria delle strade d'accesso all'alpe, dei sentieri, acquedotti, pozze d'abbeverata ed altre infrastrutture.

Art. 11 Taglio di piante

Per qualunque taglio di piante che venisse eseguito direttamente o indirettamente dal Comune durante la validità della concessione, nell'ambito della malga, non si farà luogo a compenso alcuno in favore del concessionario della malga e ciò sia per l'eventuale occupazione del pascolo con le piante abbattute e con le ramaglie, sia per l'eventuale divieto del pascolo conseguente al taglio, sia per le altre operazioni forestali.

Art. 12 Responsabilità civili

Durante il periodo di monticazione il concessionario è civilmente responsabile, indipendentemente da eventuali provvedimenti penali, di tutti i danni che vengono cagionati agli stabili e pascoli in connessione con l'esercizio dell'attività.

Art. 13 Cauzione

A titolo cautelativo l'ente concedente chiede al concessionario un deposito cauzionale nella misura definita negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe a garanzia degli obblighi contrattuali nonché per eventuali danni che fossero arrecati per colpa o negligenza del concessionario. Detta cauzione sarà restituita dopo la riconsegna della malga ovvero successivamente alla scadenza del periodo di concessione e dopo aver accertato il regolare adempimento delle prescrizioni stabilite nel presente disciplinare e nel contratto.

TITOLO II ASPETTI TECNICI
--

Art. 14 Generalità

Il concessionario della malga si impegna a gestire correttamente l'attività secondo criteri tecnico-agronomici finalizzati alla conservazione ottimale e alla valorizzazione del patrimonio pascolivo, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei successivi articoli.

Art. 15 Gestione degli animali al pascolo

- a) Tutta la superficie del pascolo della malga va integralmente utilizzata indirizzando gli animali (di qualsiasi categoria) al pascolo in funzione dello stadio ottimale dell'erba. Qualora alcune aree dovessero risultare poco o nulla utilizzate dagli animali il malgaro si impegna a praticare lo sfalcio e l'eventuale asportazione dei residui;
- b) Va evitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree che presentano danneggiamenti al cotico a causa del calpestio;
- c) Va limitato il concentramento e lo stazionamento degli animali nelle aree infestate da specie nitrofile (Rumex, Urtica, Deschampsia) attuando un pascolamento veloce;
- d) Il bestiame non va mandato nelle vicinanze (di norma per un raggio di almeno 20 m) dei fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzati per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. In queste aree va comunque effettuata la pulizia della vegetazione a cura del concessionario;
- e) Non va effettuato il pascolo, con qualsiasi specie animale, nelle zone di rimboschimento e nelle aree di protezione degli acquedotti;

f) Il pascolamento su superfici a pascolo alberato è consentito previa autorizzazione dell'autorità forestale;

Art. 16 Integrazioni alimentari

Non è ammesso l'uso del carro miscelatore o di altre attrezzature atte a fornire razioni alimentari preconfezionate agli animali;

Art. 17 Contenimento della flora infestante

- a) Per contenere il diffondersi della flora infestante va effettuato il taglio della pianta prima della fioritura e ciò per tutta la durata dell'alpeggio;
- b) non è ammesso l'uso di prodotti diserbanti o disseccanti.

Art. 18 Concimazione e gestione delle deiezioni

Per la concimazione del pascolo si provvederà mediante l'idoneo spargimento delle deiezioni prodotte in malga.

Vanno in ogni caso osservate le seguenti prescrizioni:

- a) non è possibile asportare il letame dalla malga
- b) Il letame prodotto dal bestiame va, di norma, distribuito sul pascolo alla fine del periodo di monticazione secondo le modalità stabilite nel verbale di consegna e/o di carico (in genere a beneficio delle superfici pascolive più magre)
- c) nelle zone infestate da piante ammoniacali si deve evitare nel modo più assoluto ogni ulteriore concimazione
- d) non è ammesso l'uso di concimi minerali
- e) è ammesso il ricorso alla fertirrigazione (mediante la distribuzione del liquame con acqua).

TITOLO III PROCEDURE

Art. 19 Responsabile dell'Ente concedente

L'Ente concedente individua un responsabile, ovvero il custode forestale del comune di Mezzano, preposto alla consegna ed alla riconsegna della Malga.

Il responsabile, oltre che al momento della consegna del bene all'inizio del periodo di concessione e della riconsegna alla fine dello stesso, effettua almeno due sopralluoghi all'anno in malga e precisamente:

- uno in occasione del carico, con la redazione dell'apposito verbale;
- uno in occasione dello scarico, con la redazione dell'apposito verbale.

Il responsabile ha il compito di riferire annualmente all'Ente concedente il suo operato, successivamente allo scarico della malga, nonché ogni qualvolta l'Ente stesso lo richieda. Deve inoltre controllare il rispetto degli oneri relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria specificati nel verbale annuale di carico.

Il responsabile può effettuare in qualsiasi momento un'ispezione sull'osservanza del presente disciplinare tecnico, ed effettua inoltre i controlli previsti dal successivo art.20.

Art. 20 Consegna e riconsegna della malga

All'inizio e alla scadenza della concessione, l'Ente concedente, rappresentato dal responsabile di cui all'art.19, in contraddittorio con il concessionario, redigerà i verbali di consegna e di riconsegna della malga, dai quali risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature in dotazione, nonché l'adempimento delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare tecnico e nel verbale di carico.

Ogni anno all'inizio e alla fine della stagione di monticazione a cura del personale dell'Ente proprietario, d'intesa con il concessionario, potranno essere effettuati sopralluoghi per concordare prescrizioni particolari o per affrontare particolari problematiche gestionali (verbale di carico e scarico della malga).

L'accertamento del mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato e nei verbali di cui sopra comporterà l'applicazione delle relative penali e gli effetti previsti dal contratto e dal presente capitolato.

TITOLO IV VIGILANZA e SANZIONI

Art. 21 Inadempienze e penalità

Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell'epoca di monticazione e, quindi, soggetto alle relative penalità, sia per l'inosservanza di quanto previsto nel presente disciplinare, sia per la violazione delle norme di polizia forestale.

Per le eventuali inadempienze alle norme indicate negli articoli precedenti e riassunte nello schema sotto indicato, verranno applicate, salvo i casi di forza maggiore, le seguenti penalità a giudizio insindacabile dell'Ente concedente:

ARTICOLO OGGETTO DI INADEMPIMENTO	INFRAZIONE	PENALITÀ
art. 3 Durata della monticazione	monticazione anticipata demonsticazione ritardata	minimo € 15,00/giorno di anticipo/ritardo

art. 4 Determinazione del carico	per ogni UBA alpeggiata in più o in meno rispetto al limite di tolleranza fissato	minimo € 40,00
art. 7 Manutenzioni ordinarie	mancata effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art.10 Oneri particolari del concessionario per la gestione della malga	posa di filo spinato accanto a sentieri e viabilità, anche forestale	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 15 Gestione degli animali al pascolo	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza
art. 17 Contenimento della flora infestante	mancato rispetto delle disposizioni di cui alle lettere a) e b)	minimo € 200,00 per ogni inadempienza

Art. 22 Risoluzione anticipata e recesso

L'Ente concedente si riserva il diritto di sospendere, modificare o revocare l'atto di concessione oggetto del presente disciplinare, a suo insindacabile giudizio, in ogni momento prima della scadenza stabilita nell'atto di concessione, qualora i beni concessi servissero per esigenze di pubblica utilità o per altri giustificati motivi non compatibili con gli usi concessi, senza che il concessionario possa opporsi, vantare titoli, compensi o risarcimenti qualsiasi di danni.

Qualora fosse accertato, in qualsiasi momento, che il concessionario eserciti la concessione in difformità alle Leggi e ai Regolamenti vigenti nonché in difformità delle prescrizioni riportate nel presente atto e nella concessione, l'Amministrazione concedente diffiderà con lettera raccomandata il medesimo Concessionario ad ottemperare le suddette norme vigenti e prescrizioni entro il termine previsto nella diffida e, in caso di perdurante inottemperanza, procederà alla revoca dell'atto di concessione nonché alla richiesta al Concessionario di risarcimento degli eventuali danni derivanti al bene a seguito dell'inosservanza delle norme vigenti e delle prescrizioni riportate nel presente atto.

L'Ente concedente si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento, avvalendosi del responsabile di cui all'art.19, lo stato di manutenzione dei beni oggetto della concessione e, contemporaneamente, il costante utilizzo dei beni stessi secondo gli usi per i quali la concessione è stata stipulata; l'accertamento di anomalie in tal senso potrà determinare, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione concedente, l'immediata revoca della concessione, fatta salva ogni e qualsiasi azione tendente al recupero di eventuali danni materiali o anche di ordine morale, qualora da detti usi derivassero fatti o accadimenti lesivi del buon nome dell'Amministrazione concedente.

Il concessionario ha facoltà di recedere dal presente atto di concessione dandone comunicazione, inoltrata con nota raccomandata, con il preavviso stabilito negli atti del procedimento di assegnazione a terzi delle malghe.

L'Ente concedente avrà diritto al risarcimento dei danni che dovesse subire in dipendenza del recesso anticipato ed al rimborso delle eventuali spese per il ripristino dello stato del bene in concessione.

Luogo e data

Per l'Ente proprietario

Per il concessionario

IL SINDACO

.....

.....